

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI

Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:

1) Contratti di viaggio e responsabilità - I contratti di cui al presente programma si intendono regolati oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Cliente. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, nonché dal sovraccitato Decreto Legislativo 111/95. La responsabilità della ETLIM TRAVEL non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.

2) Prenotazioni - La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte della ETLIM TRAVEL.

3) Pagamenti - All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e la quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato l'intero ammontare dell'iscrizione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla ETLIM TRAVEL.

4) Validità delle quote di partecipazione - Le quote potranno essere variate fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta alla ETLIM TRAVEL entro 02 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento. Diversamente l'aumento si intende accettato. Nel caso di aumento inferiore al 10% il Cliente non può recedere dal contratto di viaggio. Anche in quest'ultima evenienza l'organizzatore è tenuto a comunicare entro 20 gg. dalla fissata per la partenza la variazione in forma scritta a mezzo fax, telex all'Agenzia di Viaggi che dovrà a sua volta informare il Cliente e recuperare la somma relativa.

5) Recesso del Cliente e sostituzioni - Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare deve comunicarlo via telex, fax o telegramma alla ETLIM TRAVEL e avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate che vanno calcolate sull'importo totale di quanto prenotato, nonché degli oneri e delle spese da sostenere per l'annullamento dei servizi:

- 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima dell'inizio soggiorno;
- 25% fino a 21 giorni prima dell'inizio soggiorno;
- 50% fino a 11 giorni prima dell'inizio soggiorno;
- 75% fino a 03 giorni prima dell'inizio soggiorno;

Nessun rimborso dopo tale termine

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il soggiorno per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga in tempo utile per le modifiche, in ogni caso entro 04 giorni lavorativi prima della partenza.

L'ETLIM TRAVEL, si riserva, senza impegno né responsabilità di:

- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.

6) Mancata esecuzione del viaggio - La ETLIM TRAVEL può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità:

- a) per circostanze di carattere eccezionale;
- b) quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto, sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della data di partenza.

In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al Cliente spetta il rimborso integrale delle somme versate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso e dalla cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso. In caso dell'annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del Cliente e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa. Nel caso di puro soggiorno in appartamenti, residences o alberghi, l'organizzatore non prevede un numero minimo di Clienti. Nel caso l'albergo o l'appartamento confermato dalla ETLIM TRAVEL non fosse disponibile per motivi imprevedibili al momento dell'iscrizione del Cliente, sarà cura dell'organizzatore fornire una sistemazione equivalente, di valore pari o superiore.

7) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitigli dalla ETLIM TRAVEL, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore del viaggio dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminazioni obbligatorie. Il Cliente è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno. Il Cliente è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

8) Responsabilità dell'organizzatore - La ETLIM TRAVEL risponde dei danni arrecati al Cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei

servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, o forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

9) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dalla ETLIM TRAVEL non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

10) Obblighi di assistenza - L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del Cliente per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

11) Reclami e denunce - Il Cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, alla ETLIM TRAVEL le difficoltà ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche l'ETLIM TRAVEL presterà al Cliente l'assistenza richiesta dal precedente art. 10 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente l'ETLIM TRAVEL provvederà anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore. La massima attenzione è stata dedicata dalla ETLIM TRAVEL alla compilazione del presente catalogo, affinché le descrizioni corrispondano esattamente alla realtà; tutte le informazioni sono state controllate personalmente al momento della stesura del testo e comunque sempre garantite dei servizi. Tuttavia, poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo anticipo rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora qualche cambiamento, rispetto alla descrizione fatta, fosse nel frattempo intervenuto riguardo ai servizi collaterali l'ETLIM TRAVEL non ne può essere in alcun modo ritenuta responsabile. Si precisa inoltre che le strutture sportive e ricreative dei complessi turistici, quali ad esempio la piscina, la discoteca, il market, l'animazione, il miniclub, i corsi sportivi e similari possono anche non essere attivate, qualora le condizioni climatiche e lo scarso numero di ospiti non ne giustificano il funzionamento ne può essere preteso un rimborso per tale mancata attivazione.

12) Assicurazione contro le penalità di annullamento - Al momento dell'iscrizione al viaggio è consigliabile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso secondo le condizioni generali previste dalla polizza della compagnia di assicurazione scelta.

13) Foro competente - Per ogni controversia dipendente dal presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Imperia.

14) Assicurazione - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti del Cliente l'ETLIM TRAVEL ha stipulato apposita assicurazione UNIPOL cod./ag. 310 - polizze n° 61/134 - 77/279 - 45/37 - 44/86 - 44/134

La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni della legge n° 15 della Regione Liguria del 21/07/86 (art. 15/16). Copia inviata per il controllo all'Amministrazione Provinciale di Imperia ed alla Regione Liguria.

Organizzazione Tecnica: ETLIM TRAVEL di Imperia - Licenza del 17/03/83 n° 3346/315 (13.c/83 - 1/3). Polizza fidejussoria Navale Assicurazione s.p.a. n° 4030255 del 12/04/89.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

CATALOGO APPROVATO E CONSIGLIATO
DALLA FEDERCONSUMATORI LIGURIA



Per informazioni e prenotazioni: